

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 03 **del mese di** dicembre
dell' anno 2012 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bianchi Patrizio	Assessore
2) Bortolazzi Donatella	Assessore
3) Freda Sabrina	Assessore
4) Gazzolo Paola	Assessore
5) Lusenti Carlo	Assessore
6) Marzocchi Teresa	Assessore
7) Melucci Maurizio	Assessore
8) Mezzetti Massimo	Assessore
9) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
10) Rabboni Tiberio	Assessore

Presiede l'Assessore Bianchi Patrizio
attesa l'assenza del Presidente, ai sensi dell'art. 3, comma 2 L.R. 14/89

Funge da Segretario l'Assessore Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA DGR 1/2010: PERCORSO PER L'ACCERTAMENTO DI DISABILITA'
E CERTIFICAZIONE PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI MINORENNI IN EMILIA-ROMAGNA

Cod.documento GPG/2012/1782

Num. Reg. Proposta: GPG/2012/1782

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la LR. 4/2008 "Disciplina degli accertamenti delle disabilità - Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale" che:

- introduce importanti innovazioni per il rilascio della certificazione di disabilità, in termini di semplificazione attraverso un' unica Commissione di accertamento;
- definisce, all'art. 1, co. 2, che per disabilità si intende anche la condizione per l'integrazione scolastica;
- prevede, all'art 3 co. 7, che la certificazione del riconoscimento della disabilità è il documento comune per l'accesso a tutti i percorsi agevolati e di integrazione riguardo le condizioni di disabilità;
- stabilisce che la certificazione finalizzata alla integrazione scolastica di alunni in situazione di handicap e della sua gravità (ai sensi della L. 104/92) rientra fra le funzioni medico-legali della suddetta "Commissione di accertamento" (art. 1, co. 2; art. 3);

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1 del 2010 che approva il "Percorso per l'accertamento delle disabilità e per la certificazione per l'integrazione scolastica di minorenni disabili in Emilia-Romagna", e stabilisce che le Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna definiscano il percorso aziendale di accertamento della disabilità di cittadini minorenni, dalle modalità di primo accesso, alla consegna della diagnosi e avvio dell'iter della certificabilità, all'accertamento della disabilità e la certificazione per l'integrazione scolastica e prevedendo principalmente che:

- le sedute della Commissione di accertamento siano presiedute dal Medico legale e composte da un medico Neuropsichiatra infantile (NPI) e da un operatore sociale, eventualmente integrate con le competenze dello psicologo referente del caso;
- si svolgono preferibilmente presso una sede UONPIA;
- vedono la presenza del medico NPI che ha condotto il percorso di accertamento diagnostico e in possesso delle informazioni necessarie a presentare alla Commissione la situazione funzionale degli utenti minorenni con disabilità per cui è programmato l'accertamento della disabilità e l'eventuale certificazione per l'integrazione scolastica;

Tenuto conto che, la DGR 1/2010 al punto 7 del dispositivo, prevedeva l'attivazione presso la Direzione Generale Sanità e Politiche sociali di un Gruppo di lavoro, costituito con l'apporto di competenze sanitarie dei due ambiti di competenza, della NPIA e della Medicina legale, per supportare e monitorare l'adeguamento alla DGR 1/2010 del percorso, clinico ed organizzativo, di accertamento della disabilità e di certificazione per l'integrazione scolastica;

Visto l'art.20 della L. 102/2009 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali" che:

- al comma 1 stabilisce che, a decorrere dall'1.1.2010, le commissioni di accertamento presso le Asl siano integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo che in ogni caso l'accertamento definitivo sia effettuato dall'INPS;
- al comma 2 affida alla commissione Inps il compito di accertare la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei soggetti riconosciuti "invalidi civili" o "disabili" o "portatori di handicap";
- al comma 3 prevede che, sempre dall'1.1.2010, le domande per il riconoscimento dell'invalidità civile non si presentino più alle Asl ma all'Inps (quest'ultimo provvedendo a trasmetterle in via telematica alle AUSL);

Considerate le modifiche organizzative introdotte dalla normativa nazionale sul percorso di accertamento della disabilità e della certificazione scolastica definito dalla DGR 1/2010 per le funzioni amministrative e certificative delle Commissioni mediche delle Aziende sanitarie conseguenti alla presentazione della domanda ai fini degli accertamenti sanitari di "invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità";

Vista la nota PG/2011/76125 del 24 marzo 2011, inviata ai Direttori Sanitari delle Aziende Sanitarie avente ad oggetto: Accertamento disabilità e certificazioni per l'integrazione scolastica di minorenni in Emilia-Romagna;

Vista la determinazione n° 7361 del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali del 31/05/2012 che ha istituito il Gruppo Regionale Accertamento della disabilità e certificazione scolastica composto dai professionisti dei due ambiti di competenza della NPIA e della Medicina legale, oltre che la componente dell'Ufficio Scolastico Regionale, cui è stato affidato il compito del coordinamento e monitoraggio del percorso clinico ed organizzativo di accertamento di disabilità per garantire uniformità del percorso delineato in tutto il territorio regionale, nonché l'adeguamento clinico organizzativo della rete regionale per l'accertamento della disabilità di cittadini minorenni;

Considerato che il Gruppo accertamento disabilità si è incontrato regolarmente e alla luce della normativa suddetta ha aggiornato il percorso descritto dalla DGR 1/2010 formulando una proposta di direttiva che garantisce uniformità al modello regionale di riferimento, formalizzata nel documento "Percorso per l'accertamento delle disabilità e per la certificazione per l'integrazione scolastica di persone minorenni con disabilità in Emilia-Romagna";

Preso atto, inoltre, che su tale proposta:

- in sede del Comitato Paritetico fra la Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali e Ufficio Scolastico per l'Emilia-Romagna, istituito ai sensi della Delibera di Giunta Regionale 312/09, è stato acquisito il parere dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, agli atti del Servizio salute mentale, dipendenze patologiche, salute nelle carceri della Direzione Generale Sanità e Politiche sociali;
- in sede del Coordinamento Regionale di Neuropsichiatria dell'Infanzia e Adolescenza è stato acquisito il parere favorevole, agli atti del Servizio salute mentale, dipendenze patologiche, salute nelle carceri della Direzione Generale Sanità e Politiche sociali;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute

a voti unanimi e palesi,

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni espresse in premessa, il "Percorso per l'accertamento delle disabilità e per la certificazione per l'integrazione scolastica di persone minorenni con disabilità in Emilia-Romagna", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di confermare che ogni Azienda USL aggiornerà il percorso aziendale di accertamento della disabilità di cittadini minorenni sulla base delle indicazioni contenute nell'allegato parte del presente provvedimento; tale percorso prevede che le sedute della Commissione di accertamento della disabilità destinate a questa utenza:
 - a) sono presiedute dal Medico Legale e composte da un medico NPI, da un operatore sociale e/o da un medico di categoria e integrate dal medico INPS; alle sedute può partecipare il clinico "referente del caso", per la presentazione di tutti gli elementi di "Diagnosi Funzionale" utili alle

decisioni della Commissione in merito alla certificazione per l'integrazione scolastica ed ulteriori benefici (v. indennità di frequenza, assegno di accompagnamento; trasporto);

- b) si svolgono preferibilmente presso una sede UONPIA (centralizzata aziendale o CNPIA distrettuale). Qualora si decidesse di tenere le sedute presso la sede della Medicina Legale per utenti delle UONPIA o per altri minori che necessitano della presenza di altri specialisti per diverse tipologie di disabilità (es. cecità, sordità civile, patologia oncologica), vanno comunque programmate sedute dedicate esclusivamente all'utenza minorenni;
 - c) vedono la presenza in qualità di componente della commissione del medico NPI delegato dalla UONPIA in possesso di tutti i possibili elementi utili per valutare non solo la diagnosi clinica, ma anche la situazione "funzionale" che può dar luogo a tutti i possibili benefici derivanti dalla sua condizione di disabilità (v. indennità di frequenza, indennità di accompagnamento, trasporto, contrassegno handicap, benefici fiscali);
 - d) vedono la presenza di un "operatore sociale" che può essere un operatore della stessa NPIA o dei servizi sociali aziendali o comunali, a seconda della locale organizzazione (v. deleghe, composizione della équipe NPIA);
3. di confermare che il suddetto percorso definito dalle Aziende USL sia offerto anche ai minori non in carico alle UONPIA per cui è richiesto dalla famiglia l'accertamento di disabilità;
 4. di confermare che alle famiglie di minori con disabilità sia consegnato un opuscolo informativo sui diritti connessi allo stato di disabilità, sulle motivazioni che sottendono tali diritti esigibili e sulle modalità per accedervi in sede aziendale;
 5. di confermare che, al compimento del diciottesimo anno di età degli utenti delle UONPIA, la prima seduta di revisione della diagnosi e della concessione di benefici connessi alla disabilità veda il contributo di un professionista delle UONPIA, per presentare il decorso clinico e funzionale del ragazzo e contribuire alla sua nuova valutazione funzionale;
 6. di confermare che è compito delle Commissioni di accertamento delle Aziende USL la registrazione in apposito sistema informativo e la conservazione di tutti gli atti medico legali che hanno dato luogo a certificazione di disabilità del minore, ivi compresa la certificazione per l'integrazione scolastica, e a tutti i benefici conseguenti;
 7. di stabilire che il documento "Percorso per l'accertamento delle disabilità e per la certificazione per l'integrazione

scolastica di persone minorenni con disabilità in Emilia-Romagna", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sostituisce integralmente il testo approvato con la precedente deliberazione di Giunta Regionale n.1/2010;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

PERCORSO PER L'ACCERTAMENTO DI DISABILITA' E LA CERTIFICAZIONE PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI MINORENNI IN EMILIA-ROMAGNA

Di seguito sono indicate le caratteristiche da considerare per programmare congiuntamente i percorsi di certificazione delle disabilità dei minori, che in ogni Azienda USL la Commissione di accertamento (ex L.R. 4/08, art. 3) concorderà con la UONPIA, riguardo alle modalità di conduzione della seduta e relative procedure, affinché siano rispettati i criteri sotto indicati, sulla base delle caratteristiche aziendali e dei dati clinico-epidemiologici dell'utenza della NPIA in situazione di disabilità.

Primo accesso

Qualora un minore sia inviato alla Unità aziendale di Neuropsichiatria dell'Infanzia e Adolescenza (UONPIA) per accertamenti clinici riguardo un sospetto di disabilità, viene avviato il percorso clinico assistenziale di "Accoglienza, valutazione e Diagnosi" previsto dalla DGR 911/07.

A conclusione di questo iter, se la diagnosi è tale da prefigurare una situazione di disabilità (vedi Allegato 3), è compito del clinico, al momento della consegna della diagnosi, informare la famiglia dettagliatamente sulla opportunità che per il minore sia richiesto l'accertamento di disabilità. Sarà sempre cura del clinico presentare tutti i diritti derivanti da tale situazione sia in termini di possibili benefici economici che di ulteriori certificazioni connesse ai diritti del minore (in particolare certificazione per integrazione scolastica) e della sua famiglia anche avvalendosi di specifico materiale informativo o indirizzando ad enti (patronati, sindacati, associazioni) per il completamento della informazione anche per gli aspetti inerenti la specifica situazione familiare.

Consegna della diagnosi e avvio dell'iter di certificabilità

Il Clinico dell'UONPIA referente del caso, una volta effettuata una diagnosi che possa dar luogo all'iter per l'accertamento di una disabilità deve:

- produrre alla famiglia un referto specialistico contenente la diagnosi accertata secondo la classificazione ICD10 da consegnare al PLS/MMG per la compilazione del certificato telematico;
- procedere direttamente alla compilazione del certificato telematico nel caso sia in possesso del PIN.

Accertamento della disabilità

Al recepimento della domanda per accertamento di disabilità, la Commissione di accertamento avvia l'iter, tenuto conto che le sedute per il rilascio della certificazione del riconoscimento della disabilità destinate a questa utenza:

- sono presiedute dal Medico Legale e composte da un medico NPI, da un operatore sociale e/ o da un medico di categoria e integrate dal medico INPS; alle sedute può partecipare il clinico "referente del caso", per la presentazione di tutti gli elementi di "Diagnosi Funzionale" utili alle decisioni della Commissione in merito alla certificazione per l'integrazione scolastica ed ulteriori benefici (v. indennità di frequenza, assegno di accompagnamento; trasporto)
- si svolgono preferibilmente presso una sede UONPIA (centralizzata aziendale o CNPIA distrettuale). Qualora si decidesse di tenere le sedute presso la sede della Medicina Legale per utenti delle UONPIA o per altri minori che necessitano della presenza di altri specialisti per diverse tipologie di disabilità (es. cecità, sordità civile, patologia oncologica), vanno comunque programmate sedute dedicate esclusivamente all'utenza minorenni
- vedono la presenza in qualità di componente della commissione del medico NPI delegato dalla UONPIA in possesso di tutti i possibili elementi utili per valutare non solo la diagnosi

clinica ma anche la situazione “funzionale” che può dar luogo a tutti i possibili benefici derivanti dalla sua condizione di disabilità (v. indennità di frequenza, indennità di accompagnamento, trasporto, contrassegno handicap, benefici fiscali)

- vedono la presenza di un “operatore sociale” che può essere un operatore della stessa NPIA o dei servizi sociali aziendali o comunali, a seconda della locale organizzazione (v. deleghe, composizione della équipe NPIA).

Il percorso tipo per queste certificazioni prevede la stesura del verbale di accertamento della disabilità da parte della Commissione di accertamento ed invio al Centro Medico Legale dell’INPS.

Il Centro Medico Legale dell’INPS provinciale può approvare o chiamare a visita diretta.

Va esplicitato alla famiglia che l’accertamento della disabilità in un'unica seduta dà altresì luogo a diversi processi certificativi, relativi alla situazione di invalidità, di cecità civile, di sordità civile, di handicap qualora richiesti. Queste diverse certificazioni sono necessarie per attivare le procedure previste per la concessione dei benefici riconosciuti. In particolare, la certificazione per integrazione scolastica è subordinata all’accertamento della situazione di handicap (ex. L 104/92).

Il rilascio della certificazione per integrazione scolastica è contestuale all’accertamento di disabilità da parte della Commissione, specie in vista delle scadenze per la consegna alle istituzioni scolastiche per le conseguenti esigenze di programmazione delle risorse.

Il certificato per l’integrazione scolastica è soggetto a registrazione nel sistema informativo regionale.

Certificazione per l’integrazione scolastica

Il rilascio della certificazione per l’integrazione scolastica ha luogo:

- quando si prevede il primo ingresso a scuola di un minore cui è già stata riconosciuta una disabilità
- quando ad un minore, che già frequenta la scuola, viene accertata una situazione di disabilità
- nelle situazioni in cui si debba procedere al rinnovo della stessa certificazione, sia per una revisione programmata sia su richiesta della famiglia.

In base alle tipologie di utenti delle UONPIA e del loro possesso di certificazioni relative alla situazione di disabilità, le sedute della Commissione di accertamento possono prevedere le seguenti situazioni:

- a) in caso di minori che devono fare il primo ingresso a scuola e non hanno ancora ricevuto alcun riconoscimento di disabilità e in caso di minori in cui l’accertamento della diagnosi è stato avviato dopo l’ingresso a scuola, le sedute sono destinate prioritariamente al rilascio della Certificazione del riconoscimento di disabilità ed al rilascio contestuale della Certificazione per l’integrazione scolastica, secondo le indicazioni sopra riferite.
- b) in caso di minori già in possesso di certificazione di disabilità che devono fare il primo ingresso a scuola, le sedute possono essere destinate al solo rilascio della certificazione per l’integrazione scolastica, anche in assenza del minore, trattandosi di “accesso a percorso agevolante” disposto dalla Commissione di accertamento, previa comunicazione alla famiglia.
- c) in caso di minori già in possesso sia del riconoscimento di disabilità che della certificazione per l’integrazione scolastica che necessitano di aggiornamento della certificazione per l’integrazione scolastica, sono concordate modalità semplificate di comunicazione fra UONPIA e Commissione di accertamento, tese a semplificare la consegna alla famiglia e la registrazione da parte della Commissione. A seconda delle situazioni e degli accordi locali, queste sedute possono svolgersi anche in assenza del minore, purché ne sia data formale informazione preventiva e successiva comunicazione ai familiari.

In tutti i casi va tenuta presente la finalità di semplificazione e di umanizzazione di queste procedure, limitando al massimo la presenza del minore e/o dei suoi familiari alle sedute formali della Commissione.

Tenuto conto delle possibili difficoltà per i nuovi casi (es. segnalati dalla scuola nei mesi autunnali) a completare il processo di valutazione e diagnosi, comunicazione della diagnosi ed acquisizione del consenso da parte della famiglia, qualora non si preveda di concludere l'iter di accertamento della disabilità nei tempi concordati con le Istituzioni Scolastiche, entro il 31 gennaio possono essere previste forme di comunicazione alla istituzione scolastica da parte della NPIA con l'assenso dei genitori o tutore legale, dei bambini "attualmente in valutazione" le cui modalità devono essere previste all'interno degli accordi di programma provinciali.

Per i minori senza permesso di soggiorno va garantita la possibilità della certificazione scolastica a sostegno del percorso di integrazione.

All'atto della visita può essere concordato con la famiglia l'invio diretto del Certificato per integrazione scolastica da parte della Commissione alle istituzioni scolastiche, dopo aver acquisito il consenso scritto degli stessi familiari; alla famiglia va comunque consegnata/inviata copia della certificazione una volta completate le procedure amministrative.

Ulteriori adempimenti della Commissione di accertamento della disabilità

Deve essere altresì ben chiaro che, alla luce della vigente normativa (LR 4/08; DPCM 185/06) qualunque diritto collegato alla patologia disabilitante del minore può essere fruito solo in presenza della certificazione del riconoscimento della disabilità, rilasciata dalla Commissione di accertamento ai sensi dell'art. 3, c. 7 della LR 4/08.

Sulla base dei suddetti obiettivi di comune organizzazione, a regime:

- le Commissioni di accertamento archiviano i dati dei minori (e le relative certificazioni) per cui è stata rilasciata certificazione del riconoscimento della disabilità;
- qualora la famiglia non intenda avvalersi delle competenze del servizio di NPIA, presentando autonomamente domanda corredata da certificazione medica di altro professionista privato, la competenza NPI è recepita in sede di Commissione di accertamento nel corso delle stesse sedute dedicata a minori disabili. In tal caso, per quanto concerne le relazioni con la istituzione scolastica (v. Diagnosi Funzionale) tutti i successivi adempimenti sono a carico della famiglia e dello specialista privato.
- il modulo della relativa Diagnosi Funzionale (allegato 4), la cui compilazione è di norma di competenza delle UONPIA, viene consegnato alla famiglia dalle UONPIA nei tempi necessari alla programmazione scolastica. Questo modulo contiene i nominativi dell'operatore referente del caso, la valutazione funzionale con i giudizi di gravità area per area e le indicazioni utili per tutti gli atti conseguenti previsti dalla L.104/92, art.3. Copia della DF è conservata agli atti delle UONPIA.

Rinnovo della certificazione

Diversamente dalla precedente procedura di rinnovo della certificazione al passaggio di ordine scolastico per utenti che hanno già la certificazione di disabilità, viene ora previsto che il Certificato per l'Integrazione Scolastica sia valido per tutto il corso di studi, secondo l'indicazione di rivedibilità da parte della Commissione (v. nota seconda pagina Allegato 1).

Diagnosi Funzionale

La Diagnosi Funzionale, di norma di competenza della NPIA (v. Allegato 2), è compilata dal clinico NPIA "referente del caso", e contiene, oltre alla valutazione funzionale del minore, le indicazioni di gravità per area funzionale e la "proposta di risorse per l'integrazione".

Essa viene consegnata alla famiglia, nei tempi necessari alla programmazione scolastica e, di norma, viene rinnovata ad ogni passaggio di ordine scolastico, salvo eventuali aggiornamenti (ad esempio in caso di aggravamento o miglioramento che richiedano diversa programmazione delle risorse da parte delle istituzioni scolastiche).

E' conservata in copia agli atti della UONPIA.

Rivedibilità

Per il minore titolare di indennità di accompagnamento e/o di comunicazione, la attuale normativa nazionale (DM 2/8/2007) prevede un elenco di situazioni sotto riportate in cui il minore con disabilità non deve essere richiamato a visita di controllo della propria situazione di disabilità, riconducibili a "condizioni patologiche che determinano una grave compromissione dell'autonomia personale e gravi limitazioni delle attività e della partecipazione alla vita comunitaria".

In sintesi, di specifico riferimento per la presente direttiva, ricordiamo:

- menomazioni dell'apparato osteo-articolare, non emendabili, con perdita o gravi limitazioni funzionali.
- patologie e sindromi neurologiche di origine centrale o periferica.
- patologie cromosomiche e/o genetiche con compromissione d'organo e/o d'apparato che determinino una o più menomazioni contemplate nell'elenco.
- patologie mentali dell'età evolutiva con gravi deficit neuropsichici e della vita di relazione.
- deficit totale della visione.
- deficit totale dell'udito, congenito o insorto nella prima infanzia.

La revisione da parte della Commissione va prevista nel caso in cui l'evoluzione del quadro clinico ponga una diversa valutazione del suo diritto ad ulteriori benefici (es. ausili).

E' auspicabile che la eventuale data prevista per la rivedibilità del minore con disabilità coincida con il rilascio della Diagnosi Funzionale (v. sotto) al passaggio di ordine scolastico.

Qualora al momento della prima visita presso la Commissione di accertamento l'iter diagnostico non sia concluso o necessiti di ulteriori approfondimenti, può essere spiegato alla famiglia che viene prevista una "rivedibilità" a tempi brevi per favorire l'accesso ad eventuali ulteriori benefici, che il completamento della diagnosi potrebbe suggerire.

Compimento del 18° anno

Il passaggio alla maggiore età determina il cambiamento del tipo di valutazione (v. percentuale di invalidità; diversi benefici economici connessi alla situazione di disabilità, valutazione funzionale orientata alla capacità lavorativa).

E' auspicato che non sia interrotta l'erogazione degli interventi economici previsti dagli accertamenti di disabilità (es. indennità di accompagnamento) fino alla revisione e ridefinizione dei benefici conseguenti il raggiungimento della maggiore età (es. borsa lavoro; diversa valutazione dell'invalidità ai fini dei benefici economici).

Per i pazienti delle NPIA maggiorenni che continuano la frequenza scolastica, va previsto che un medico della NPIA sia presente nella seduta della Commissione di accertamento per i necessari rinnovi connessi alla sua situazione di alunno.

In tutti i casi va previsto che alla prima visita di accertamento della disabilità di un utente della NPIA divenuto maggiorenne sia prodotta anche la documentazione attestante la diagnosi da parte della NPIA che ha seguito l'utente negli anni precedenti; è anche auspicata una rivalutazione clinica e testistica adeguata alla maggiore età dell'utente (v. scale di valutazione tarate per età).

Benefici conseguenti

L'accertamento di disabilità da parte della Commissione dà inoltre luogo al riconoscimento di benefici correlati alla gravità riconosciuta. (V. Allegato 4).

Non residenti

Se il minore è cittadino italiano ma non è residente nella Regione Emilia-Romagna, qualora non titolare di certificati di disabilità deve produrre domanda all'INPS; se titolare di certificazione di invalidità civile e/o di L.104/92 deve produrre documentazione relativa.

Diagnosi certificabili

Quale riferimento per le diagnosi che, in ambito neuropsichiatrico, danno luogo a certificazione di disabilità e per l'integrazione scolastica, si allega l'elenco concordato fra le UONPIA dell'Emilia-Romagna. (V. Allegato 3)

Altre patologie

Qualora la patologia che dà diritto alla richiesta di accertamento di disabilità non sia di competenza della NPIA, va comunque previsto che anche per questi utenti minorenni l'accertamento sia condotto con le stesse tipologie organizzative della Commissione "Minori" qui prefigurata, arricchita dalla presenza dello specialista di riferimento prioritario della patologia (es. oncologo, oculista, foniatra, ortopedico) che può redigere la documentazione necessaria al percorso di integrazione.

Accordi di Programma Provinciali

In recepimento dei contenuti e della modulistica previsti dalla presente direttiva, le Amministrazioni Provinciali, nelle abituali sedi di concertazione, provvederanno all'adeguamento delle procedure e della necessaria uniformità della modulistica prevista per il percorso di certificazione per l'integrazione scolastica di alunni con disabilità.

Si allegano:

Allegato 1: fac-simile di Certificazione per integrazione scolastica di alunni disabili (ex L. 104/92, art. 3)

Allegato 2: fac-simile di Diagnosi Funzionale (ex L. 104/92, art. 3)

Allegato 3: elenco delle principali patologie, con relativi codici ICD-10, per cui le UONPIA concordano la possibile certificazione di handicap (e della sua gravità) per l'integrazione scolastica ai sensi della L. 104/92

Allegato 4: fac-simile di depliant informativo per le famiglie di minori con disabilità

LOGO
REGIONALE
Azienda

CERTIFICAZIONE per INTEGRAZIONE SCOLASTICA*
ai sensi art. 3 – Legge 104/92

Cognome _____ Nome _____

Sesso M/F ___ Nato/a a _____ il _____

Residente in Via _____ N° _____

Comune _____ Provincia _____

CODICE FISCALE _____

DIAGNOSI CLINICA

CODIFICAZIONE – DIAGNOSI (ICD – 10)

(ASSE)

(1) _____ (2) _____ (3) _____

(4) _____ (5) _____

Referente del caso (nominativo) _____
(recapito) _____

Data prevista per rivedibilità?

(Firme)

Il Presidente della Commissione _____

Neuropsichiatra Infantile _____

Operatore sociale _____

Luogo _____ *data* _____

NB: il presente Certificato di Disabilità per Integrazione Scolastica:

- è rilasciato dalla Commissione di Accertamento della Disabilità, ai sensi della LR 4/2008, contestualmente alla visita di accertamento
- è valido fino alla suddetta data prevista per la rivedibilità, salvo diversa comunicazione da parte della Commissione di accertamento (v. evoluzione, positiva o negativa, della situazione clinica e/o funzionale dell'alunno)
- va conservato da parte della famiglia che ne consegna copia autenticata alla Scuola ad ogni eventuale passaggio di ordine e grado.

LOGO
REGIONALE
Azienda

DIAGNOSI FUNZIONALE
ai sensi art. 3 Legge 104/92

Cognome _____ Nome _____

Sesso M/F ___ Nato/a a _____ il _____

Residente in Via _____ N° _____

Comune _____ Provincia _____

CODICE FISCALE _____

DIAGNOSI CLINICA

CODIFICAZIONE – DIAGNOSI (ICD – 10)

(ASSE)

(1) _____ (2) _____ (3) _____

(4) _____ (5) _____

Indicare criticità e test clinici di riferimento
Compilare tutti i campi, riportando "ndd" ove non vi sia nulla da segnalare

AREA MOTORIA _____

AREA SENSORIALE _____

AREA COGNITIVA _____

AREA APPRENDIMENTI:

LETTURA/SCRITTURA/CALCOLO (secondo testistica neurofunzionale di riferimento)

AREA LINGUISTICO/COMUNICATIVA _____

AREA AFFETTIVO-RELAZIONALE _____

AREA AUTONOMIA PERSONALE _____

AREA AUTONOMIA SOCIALE _____

GRADO DI COMPROMISSIONE FUNZIONALE DELLE AREE

	Nessuno	LIEVE	MEDIO	GRAVE
MOTORIA				
SENSORIALE				
COGNITIVA				
APPRENDIMENTI				
LINGUISTICO/COMUNICATIVA				
AFFETTIVO/RELAZIONALE				
AUTONOMIA PERSONALE				
AUTONOMIA SOCIALE				

PROPOSTA di RISORSE per l'INTEGRAZIONE

- docente di sostegno
- supporto educativo - assistenziale per le seguenti funzioni

- supporto assistenziale di base per le seguenti funzioni

- supporto / progetti specifici : _____

- ausili* per _____

** indicare eventuali sussidi specifici, anche tecnologici, specificando se sono già previsti dal percorso clinico-assistenziale (nomenclatore tariffario) o se è proposta di nuova acquisizione per la frequenza scolastica*

- trasporto per _____

- altro* _____

** a) specificare eventuale bisogno di risorse con specifiche competenze (es. interprete lingua dei segni; psicoeducative, etc.)*

b) allegare certificato per eventuale somministrazione di farmaci in orario scolastico e/o per eventuale comparsa di effetti collegati alla assunzione di farmaci, anche somministrati in orario extra-scolastico

Operatore Referente del caso

Cognome e Nome _____

Professionalità _____

Recapito tel. _____

Firma _____

Luogo _____

Data _____

NB: la presente Diagnosi Funzionale è rilasciata dal referente del caso della Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e Adolescenza

Salvo diversa indicazione entro l'inizio dell'anno scolastico, esso va considerato automaticamente rinnovato per tutti gli anni dello stesso ordine e grado scolastico.

Indirizzi per la certificabilità per l'integrazione scolastica di alunni con disabilità

Il Coordinamento di Neuropsichiatria dell'Infanzia e Adolescenza (NPIA) dell'Emilia-Romagna, dopo aver identificato i requisiti di accreditamento delle strutture NPIA e definito il catalogo regionale dei principali processi clinico assistenziali (del. GR. 911/07), ha provveduto ad uniformare le procedure per la certificazione ex. L. 104/92 per l'inserimento scolastico di alunni in situazione di handicap, secondo modalità già comunicate all'Ufficio Scolastico Regionale ed alle Direzioni delle Aziende USL, con nota n. 33814/2008 del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali.

Procedendo in questa linea di definizione dei criteri di uniformità nei riguardi degli utenti NPIA, è stata anche condotta una opportuna verifica per confronto dei vari elenchi di diagnosi in cui è appropriatamente rilasciata certificazione di handicap grave, presenti in alcuni Accordi di Programma Provinciali, al fine di uniformare tale elenco per tutta la Regione.

Lista unica Regionale di certificabilità

A partire dalla codifica ICD-10 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ormai in uso da molti anni presso le UONPIA territoriali dell'Emilia-Romagna, l'elenco esaustivo delle varie tipologie di disabilità su cui si concorda sulla necessità di certificazione di handicap ai sensi della L. 104/92 per l'integrazione scolastica è il seguente:

ASSE 1

- * F 20 – 29 – Schizofrenia, Sindromi schizotipiche e Sindromi deliranti
- * F 30 – 31 – Episodio maniacale
- * F 32.1 – F 32.2 – F 32.3 – Episodi depressivi
- *dal compimento del decimo anno d'età*
- **F 43.1 – Sindrome post-traumatica da stress
- **F 60 – Disturbi di personalità specifici
- ** con importante compromissione dell'adattamento sociale*
- *** F91-91.9 Disturbi della condotta
- *** F92-92.9 Disturbi misti della condotta e della sfera emozionale
- *** esclusivamente qualora il disturbo determini grave e duratura (oltre 6 mesi) compromissione degli apprendimenti e pregiudichi severamente la socializzazione*
- F 84 – 89 – Sindromi da alterazione globale dello sviluppo psicologico
- F 90 – Sindromi ipercinetiche (solo se compromettono significativamente la vita scolastica e sociale dell'alunno)

ASSE 2

- F 80.1 – Disturbo del linguaggio espressivo
- La proposta di assegnazione dell'insegnante di sostegno verrà valutata caso per caso quando:*
 - *anche la comprensione linguistica risulta almeno parzialmente alterata*
 - *la gravità del deficit espressivo è tale da compromettere l'uso comunicativo del linguaggio con ricadute sul versante psicopatologico*
- F 80.2 – Disturbo della comprensione del linguaggio
- F 80.3 – Afasia acquisita con epilessia (Sindrome di Landau-Kleffner)
- **** F 82 – Disturbi evolutivi della funzione motoria
- **** F 83 – Disturbi evolutivi specifici misti
- **** limitatamente alla scuola dell'infanzia*

ASSE 3

- F 70 – 79 – Ritardo mentale

ASSE 4

- H 00 – 59 – Deficit visivo totale o parziale (si intende un visus <1/10 con correzione)
- H 60 – 95 – Deficit uditivo totale o parziale (bilaterale, >70 db)

Per deficit uditivi compresi tra 50 e 70 db, l'esigenza di certificazione è valutata caso per caso.

Sono inoltre certificabili tutte le diagnosi in **ASSE 4**, laddove i disturbi associati compromettano od interferiscano significativamente con la vita scolastica dell'alunno.

DIRITTI DEL MINORE CON DISABILITA'

Informazioni utili per la famiglia

Questo opuscolo ha lo scopo di illustrare il percorso previsto dalla Regione Emilia Romagna in attuazione della Legge Regionale 4/2008 e contiene alcune pratiche informazioni sul nuovo percorso per esercitare i diritti che sono riconosciuti a Voi e a Vostro/a figlio/a e per ottenere l'accertamento di disabilità e la certificazione per l'integrazione scolastica.

La maggior parte delle situazioni di patologia cronica e/o disabilità permettono di usufruire di particolari benefici: (esenzione dal ticket per le prestazioni sanitarie e/o farmaci, fornitura gratuita di ausili e/o protesi, esenzione dal pagamento del bollo auto e 4% di IVA per acquisti relativi ai bisogni della persona disabile, indennità di accompagnamento e/o di frequenza per invalidi civili).

Inoltre sarà tutelata l'integrazione scolastica di Vostro/a figlio/a per favorire il suo "diritto allo studio". Per ottenere questo è necessario che venga effettuato l'accertamento della condizione di 'disabilità', intesa come "difficoltà persistente a compiere gli atti e le funzioni proprie dell'età" e/o come minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, rendendo necessario, in alcuni casi particolarmente gravi, un intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

COSA COMPORTA L'ACCERTAMENTO DI DISABILITA'

L'accertamento di disabilità previsto dalla Legge Regionale n. 4/2008 dell'Emilia-Romagna unifica tutti i tipi di accertamento che in passato venivano ottenuti da differenti Commissioni medico legali. Questa Legge infatti prevede che sia un'unica Commissione di accertamento a verificare le condizioni di disabilità e a riconoscere automaticamente tutti i benefici conseguenti a tale situazione, siano essi di natura amministrativa, economica, fiscale, lavorativa, di facilitazione per la mobilità urbana, per l'integrazione scolastica o lavorativa. In particolare, nella stessa seduta, la Commissione verifica se esistono le situazioni di "invalidità civile" e/o "handicap", ne definisce il grado e procede a valutare quali benefici possono essere riconosciuti al/alla minore a seconda del tipo di disabilità accertata.

BENEFICI CONSEGUENTI ALL'INVALIDITA CIVILE

Il riconoscimento dello stato di invalidità civile può dar diritto ai seguenti benefici:

- concessione dell'indennità di frequenza: viene valutata in base alle "difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età" o ad un'ipoacusia con perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz (Legge 11 ottobre 1990 n. 289); viene erogata dall'INPS ai minori che frequentano corsi di riabilitazione, scuole, asili, corsi di formazione, etc. dietro presentazione annuale di attestato di frequenza presso uno dei Centri.
- concessione dell'indennità di accompagnamento: viene valutata l'incapacità a muoversi senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure la necessità di assistenza continua per l'incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita (Legge 18/80 e 508/88);

- assistenza protesica in relazione alle infermità
- esenzione ticket sulla spesa sanitaria
- iscrizione alle liste speciali del collocamento mirato dal 15° anno

PRINCIPALI BENEFICI CONSEGUENTI AL RICONOSCIMENTO DELL'HANDICAP (L. 104/1992)

Il riconoscimento della situazione di handicap di un minore può dare diritto, in relazione alla gravità del caso, ai seguenti benefici:

- detrazione IRPEF e IVA agevolata per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici, per lavori finalizzati al superamento di barriere architettoniche; fornitura e riparazione di apparecchiatura, attrezzature, sussidi tecnici necessari ad abbattere o ridurre specifici bisogni
- esenzione bollo auto e IVA agevolata sull'acquisto di autovettura per i titolari di patente di guida speciale
- è previsto per i genitori il prolungamento fino a 2 anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro o la possibilità di fruire di permesso giornaliero lavorativo retribuito fino al compimento del terzo anno di età del bambino;
- nel caso di figli o familiari di età superiore a tre anni è prevista per i genitori o parenti che li assistano con continuità ed esclusività, la possibilità di tre giorni di permesso mensile anche in maniera continuativa, (tale beneficio è fruibile da genitori, parenti o affini entro il terzo grado del disabile);
- > congedo retribuito di due anni per i genitori del disabile;
- > da parte del lavoratore che assiste il minore disabile esiste la possibilità di scegliere la sede più vicina al proprio domicilio ed il diritto a non essere trasferito senza il suo assenso ad altra sede.

CECITA' CIVILE

Possono inoltrare domanda di accertamento di cecità civile tutti i minori affetti da grave deficit visivo (L. 382/1970 e 138/2001 e successive modifiche e integrazioni).

Oltre ai benefici già descritti per l'invalidità civile, i principali benefici economici non soggetti a limiti di reddito sono:

- l'indennità di accompagnamento 'per cecità assoluta' - l'indennità speciale per 'cecità parziale'

SORDITA' CIVILE

Possono inoltrare domanda di accertamento di sordità civile tutti i minori affetti da una grave minorazione sensoriale dell'udito, congenita o acquisita entro il dodicesimo anno di età, che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato (leggi 381/1970 e 95/2006).

Oltre ai benefici già descritti per l'invalidità civile ai minori sordi spetta l'indennità di comunicazione, non soggetta a limiti di reddito, erogata indipendentemente dall'età.

ULTERIORI DIRITTI E BENEFICI DELLA PERSONA CON DISABILITA'

- Contrassegno H per automobili

Per ottenere il contrassegno da esporre sull'auto per accedere alle zone a traffico limitato e sostare negli appositi spazi riservati, è necessario presentare domanda agli uffici della Polizia Municipale del Comune di residenza, allegando un certificato di accertamento della disabilità, attestante una capacità deambulatoria sensibilmente ridotta.

Il 'contrassegno' rilasciato dal Comune di residenza va esposto sull'auto ed ha validità massima di 5 anni.

➤ Assistenza domiciliare integrata (ADI)

L'assistenza domiciliare integrata (ADI) è una modalità assistenziale che ha l'obiettivo di soddisfare i bisogni di salute dei soggetti di qualsiasi età che necessitano di assistenza continuativa o limitata nel tempo, presso il loro domicilio evitando il ricorso improprio al ricovero in ospedale o in altra struttura residenziale.

L'ADI si realizza attraverso un piano personalizzato di assistenza, basato sulla valutazione dello stato funzionale del paziente ed orientato per problemi assistenziali, elaborato da parte di professionisti sanitari integrati, quando necessario, da professionisti dell'area sociale.

I destinatari a cui è principalmente rivolta l'assistenza domiciliare integrata sono le persone non autosufficienti o a rischio di non autosufficienza, come bambini con patologie croniche e in particolari condizioni di disagio sociale.

Per l'accesso alle cure domiciliari il primo riferimento è costituito dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta.

➤ Assistenza odontoiatrica

Nell'ambito del processo di valutazione complessiva di una domanda di disabilità, può essere riconosciuta la condizione di 'vulnerabilità socio-sanitaria' che, in Emilia-Romagna, dà diritto a determinate cure odontoiatriche.

La delibera 374/2008 della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna riconosce tale condizione per determinate patologie, rimandando alla Commissione di accertamento della disabilità la verifica della "condizione di vulnerabilità socio-sanitaria" ed il rilascio di apposito "certificato supplementare", anche sulla base del grado di invalidità civile e della condizione di handicap grave accertati.

COME E DOVE PRESENTARE LA DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELLA DISABILITA'

Possono inoltrare domanda i genitori/tutori legali dei minori affetti da patologie disabilitanti residenti nel territorio dell'Azienda USL.

Per avviare la pratica occorre recarsi da un medico abilitato alla compilazione (NPI, PLS, MMG, Medico di patronato) che produrrà un certificato sulla base della documentazione sanitaria rilasciata da uno specialista della patologia disabilitante.

La domanda deve essere presentata direttamente all'INPS nei seguenti modi:

- dai cittadini in possesso del PIN rilasciato dall'INPS
- dagli Enti di patronato
- dalle Associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS, ...)

La famiglia deve presentare alla Commissione tutta la documentazione sanitaria specialistica, in originale e fotocopia utile alla valutazione, al fine di documentare le patologie ed i relativi deficit funzionali già certificati dal medico del richiedente (esami clinici, strumentali e di laboratorio, copie delle cartelle cliniche e lettere di dimissione dei ricoveri ospedalieri, almeno di quelli più significativi e più recenti).

Accertamento medico-legale della disabilità

A seguito della suddetta domanda di accertamento della disabilità, la Commissione procede alla visita per accertamento della disabilità, con convocazione scritta alla famiglia. La

Commissione ha la facoltà di richiedere, se lo ritiene necessario per meglio precisare tipo ed entità delle patologie invalidanti, ulteriori accertamenti specialistici.

La seduta della Commissione si svolgerà in sessioni dedicate esclusivamente ai minori.

All'atto della seduta della Commissione di accertamento della disabilità, viene stilato un verbale che viene poi inviato all'INPS per il proseguo dell'iter amministrativo.

In caso di assenza alla visita, il genitore o il tutore legale verrà nuovamente convocato. La mancata presentazione anche alla successiva visita sarà considerata a tutti gli effetti come una rinuncia alla domanda, con perdita di efficacia della stessa.

Riesame

Nel caso il genitore o tutore legale del minore non condivida il giudizio formulato dalla Commissione di accertamento della ASL, purchè il giudizio non sia stato modificato dalla Commissione di verifica INPS, può proporre istanza di riesame all'ASL entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale, ai fini della rivalutazione del caso; quest'ultima deve comunque avvenire entro trenta giorni dalla richiesta.

Certificazione ed altri documenti per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità

Qualora il/la minore a cui viene accertata una situazione di disabilità frequenti una istituzione scolastica di qualsiasi ordine o grado o stia per essere iscritto a scuola, insieme al verbale di accertamento, viene rilasciato dalla Commissione il *certificato per l'integrazione scolastica*, che i genitori presenteranno alla scuola per poter usufruire dei benefici previsti dalla L. n.104/1992.

Da parte del Servizio di Neuropsichiatria dell'Infanzia e Adolescenza territoriale viene successivamente consegnata alla famiglia la "*Diagnosi Funzionale*", da presentare alla scuola che sarà frequentata dal/dalla minore, compilata dal clinico NPIA referente del caso, sulla base della situazione e contenente tutti i dati utili alla scuola per la stesura del progetto educativo individualizzato (PEI) e la conseguente programmazione e l'impegno delle risorse, anche integrate con quelle rese disponibili dall'Ente Locale (Comune, Provincia) nell'ambito della programmazione annuale per il "Diritto allo Studio".

La Diagnosi Funzionale è rinnovata almeno ad ogni passaggio di ordine scolastico (es. dalle elementari alle medie) o comunque in tutte le situazioni in cui la valutazione funzionale del minore presenti significative variazioni (di miglioramento, di peggioramento, di bisogno di ausili e/ o altre risorse).

Ulteriori informazioni

Numero Verde SSR Emilia-Romagna: 800 033 033

Tutti i giorni dalle 8.30 alle 17.30 ---sabato 8.30-13-30

Riferimenti normativi

- Legge regionale 4/2008
- Legge 102/2009
- INPS Circolare 13128/1212009

Link utili

www.emiliaromagnasociale.it

Agenzia Entrate www.agenziaentrate.it: guida agevolazione e contributi persone disabili
Call center 848.800.444

Saluter www.saluter.it

_INPS www.INPS.it

www.Handyex.it

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Tiziano Carradori, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2012/1782

data 19/11/2012

IN FEDE

Tiziano Carradori

omissis

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'